

Causa C-6/22

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

4 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

19 maggio 2021

Attori:

M.B.

U.B.

M.B.

Convenuta:

X. S.A

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Domanda di pagamento della somma versata a titolo di adempimento di un contratto di mutuo ipotecario il cui importo è stato espresso nella valuta polacca indicizzata in valuta estera (CHF).

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7 e 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio; articolo 19, paragrafo 3, lettera b, TUE e articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

a) Se, alla luce dello scopo della direttiva del Consiglio 93/13/CEE di tutelare i consumatori contro le clausole abusive nei contratti con i professionisti, sia legittima l'interpretazione ai sensi della quale una volta che un contratto viene dichiarato nullo da parte di un giudice per effetto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva, cessa l'applicazione della direttiva stessa e con essa la tutela del consumatore, per cui le norme relative alla regolazione dei rapporti tra il consumatore e il professionista devono essere ricercate nel diritto nazionale delle obbligazioni che disciplina un contratto nullo.

b) Se, alla luce degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un giudice, che accerta che una determinata clausola del contratto è abusiva e che il contratto non può sussistere dopo l'eliminazione di tale clausola, in assenza di un accordo tra le parti per colmare la lacuna con disposizioni conformi alla loro volontà e in assenza di norme dispositive (direttamente applicabili al contratto in assenza di un accordo delle parti), debba dichiarare nullo il contratto limitandosi alla volontà del consumatore che richiede tale dichiarazione di nullità o se, invece, debba esaminare d'ufficio, andando oltre le domande delle parti, la situazione patrimoniale del consumatore al fine di determinare se la dichiarazione di nullità del contratto non lo esponga a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

c) Se l'articolo 6 della direttiva 93/13 ammetta l'interpretazione ai sensi della quale un giudice che giunga alla conclusione che la dichiarazione di nullità del contratto sarebbe particolarmente pregiudizievole per il consumatore e le parti, nonostante sollecito, non raggiungano un accordo sull'integrazione del contratto, tenuto conto dell'interesse del consumatore inteso in senso oggettivo, possa colmare la lacuna nel contratto derivante dall'«eliminazione» delle sue clausole abusive non con norme suppletive di diritto nazionale come intese nella sentenza della Corte emessa nella causa C-260/18, ossia direttamente applicabili ad una lacuna contrattuale, ma con disposizioni specifiche del diritto nazionale che possano essere applicate al contratto in questione solo mutatis mutandis o per analogia e che riflettano una norma vigente nel diritto contrattuale nazionale.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE»): considerando 6 e 13; articoli 1, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1

Disposizioni rilevanti di diritto nazionale

Kodeks cywilny (Codice civile, Polonia; in prosieguo; il «c.c.») del 23 aprile 1964 (testo unico, Dz. U. 2020, posizione 1740)

Articolo 5

Un proprio diritto non può essere esercitato in modo contrario alla sua finalità sociale ed economica o alle regole di convivenza sociale. Un tale atto o omissione del titolare non costituisce esercizio di un diritto e non è tutelato.

Articolo 56

Un atto giuridico produce non solo gli effetti espressi, ma anche quelli derivanti dalla legge, dalle regole di convivenza sociale e dagli usi.

Articolo 58

Paragrafo 1. Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico sono sostituite da corrispondenti norme di legge.

Paragrafo 2. L'atto giuridico contrario ai principi di convivenza civile è nullo.

Paragrafo 3. Se la nullità riguarda solo una parte dell'atto giuridico tale atto rimane in vigore per la parte restante salvo che dalle circostanze risulti che senza la parte colpita da nullità l'atto non sarebbe stato concluso.

Articolo 385¹

Paragrafo 1. Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali abusive). Questo non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

Paragrafo 2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

Paragrafo 3. Per clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte.

Paragrafo 4. L'onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto.

Articolo 405

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore.

Articolo 406

L'obbligo di restituire un arricchimento comprende non solo l'arricchimento direttamente conseguito ma anche tutto ciò che nel caso di cessione, di perdita o di danno è stato conseguito in cambio di tale arricchimento o come risarcimento del danno.

Articolo 409

L'obbligo di restituire l'arricchimento o il suo valore si estingue se colui che ha conseguito l'arricchimento lo ha consumato o perso in modo tale da non essere più arricchito, a meno che cedendo l'arricchimento o consumandolo, avrebbe dovuto tenere conto dell'obbligo di restituzione.

Articolo 410

Paragrafo 1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

Paragrafo 2. Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o se lo scopo previsto della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l'esecuzione della prestazione.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 – Codice di procedura civile, Polonia; testo unico Dz.U. 2021, posizione 1805; in prosieguo: il «c.p.c.»).

Articoli 227 e 321

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (legge del 29 agosto 1997 – Diritto bancario, Polonia; Dz.U. 1997 n. 140, posizione 939, e successive modifiche; in prosieguo: il «diritto bancario»)

Articolo 69 (nella versione vigente al momento della conclusione del contratto)

1. Col contratto di mutuo una banca si impegna a mettere a disposizione del mutuatario, per un periodo previsto nel contratto, una somma di denaro da destinare a uno scopo predeterminato, mentre il mutuatario si impegna a utilizzarla alle condizioni previste nel contratto, a restituire l'importo del mutuo utilizzato e i relativi interessi nonché a pagare una commissione sul mutuo concesso.

2. Il contratto di mutuo deve essere concluso per iscritto e determinare in particolare:

- 1) le parti contraenti,
- 2) l'importo e la valuta del mutuo,
- 3) lo scopo per il quale il mutuo è stato concesso,
- 4) le condizioni e le scadenze del rimborso del mutuo,
- 5) il tasso di interessi applicato al mutuo e le condizioni relative alla sua modifica,
- 6) le garanzie del rimborso del mutuo,
- 7) la portata dei poteri di controllo della banca sull'utilizzo e sul rimborso del mutuo,
- 8) i termini e le modalità con le quali le somme di denaro vengono messe a disposizione del mutuatario,
- 9) l'ammontare della commissione, se prevista nel contratto,
- 10) le condizioni di modifica e di risoluzione del contratto.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 4 giugno 2007 gli attori, che agivano in qualità di consumatori, avevano stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di 339 881, 92 zloty polacchi (PLN), indicizzato in una valuta estera (CHF), per l'acquisto di un appartamento. Il rimborso del mutuo, con interessi basati sul tasso LIBOR, doveva avvenire in 360 rate mensili e gli attori le pagavano in valuta polacca.
- 2 In base al contratto, l'ammontare dell'obbligazione degli attori veniva determinato come l'equivalente del debito espresso in CHF. L'importo in valuta estera costituiva la base per determinare il debito residuo del mutuatario e per calcolare gli interessi, e quindi l'importo delle rate. L'importo del debito è stato determinato come l'equivalente debito espresso in CHF dopo la sua conversione in base al tasso di vendita di valute previsto nella tabella dei tassi di cambio elaborata dalla

banca. Il tasso di cambio della valuta che costituiva la base per stabilire le rate era stato determinato dalla banca in modo inammissibile, in quanto la banca poteva determinare tale tasso, e quindi l'obbligazione dei ricorrenti, in modo unilaterale.

Argomenti essenziali delle parti dinanzi al giudice nazionale

- 3 Gli attori hanno basato la loro domanda sull'assunto che il contratto di mutuo ipotecario conteneva clausole vietate che non erano vincolanti per le parti in quanto abusive. L'importo a loro richiesto costituiva una prestazione senza causa, perché le disposizioni del contratto che disciplinavano la determinazione del tasso di cambio del CHF costituivano clausole contrattuali abusive, quindi erano inefficaci. Il contratto non poteva quindi essere adempiuto al riguardo, il che giustifica la conclusione che è nulla anche la clausola contrattuale relativa all'indicizzazione dell'importo del mutuo. La somma richiesta nella domanda è stata calcolata come se il mutuo fosse stato concesso in valuta polacca senza indicizzazione ma al tasso di interesse applicato al mutuo indicizzato in valuta estera. Gli attori hanno dichiarato di prestare il consenso anche alla dichiarazione di nullità del contratto da parte del giudice nazionale.
- 4 Gli attori hanno indicato come abusive le clausole dell'articolo 9, paragrafo 2 nonché dell'articolo 10, paragrafo 3, del contratto, che permettevano alla banca di determinare liberamente il tasso di cambio della valuta di indicizzazione e non prevedevano alcuna regola di tale determinazione del tasso di cambio, permettendo così alla banca di stabilire unilateralmente l'obbligazione degli attori. L'accertamento del carattere abusivo di tali clausole del contratto rendeva impossibile determinare il tasso di cambio della valuta di indicizzazione. Le clausole sull'indicizzazione del mutuo dovevano, pertanto, essere eliminate dal contratto e l'ammontare dell'obbligazione dovuta dagli attori doveva essere determinato senza tener conto delle clausole sull'indicizzazione, per cui i ricorrenti avrebbero dovuto pagare le rate come se si trattasse di un mutuo in PLN con interessi al tasso LIBOR.
- 5 Gli attori hanno al contempo dichiarato di accettare che il giudice accerti in via preliminare la nullità del contratto.
- 6 Secondo il convenuto tale formulazione di un mutuo in PLN indicizzato in una valuta estera rientrava nella struttura di un mutuo bancario e non violava l'articolo 69 del diritto bancario. Per quanto riguarda la richiesta degli attori che il contratto venisse regolato sulla base del tasso di interesse applicabile alla valuta di indicizzazione ma come se il mutuo fosse stato concesso in valuta polacca senza indicizzazione, il convenuto eccepiva che ciò comporterebbe la creazione di un contratto non conforme alla volontà delle parti e sarebbe in contrasto con la legge. Il convenuto ha indicato, altresì, che la presunta abusività delle clausole del contratto nella parte in cui prevedevano la conversione della valuta in base al tasso applicato dalla banca convenuta era infondata poiché i tassi di cambio applicati dalla banca erano di mercato.

Breve motivazione del rinvio

La domanda pregiudiziale è intesa a stabilire come debba correttamente procedere il giudice nell'applicare le disposizioni della direttiva 93/13/CEE e le disposizioni di diritto polacco che attuano tale direttiva nell'ordinamento giuridico polacco.

La nozione del contratto di mutuo indicizzato in valuta diversa dalla valuta polacca è comparsa nel diritto polacco solo nel 2011, dopo la riforma della legge sul diritto bancario. Tale disciplina si limitava a introdurre l'obbligo, da un lato, di determinare nel contratto regole dettagliate riguardanti la determinazione del tasso di cambio di valute in base al quale viene calcolato l'importo del mutuo e delle rate di capitale e di interessi e regole di conversione nella valuta del pagamento, dall'altro, di consentire al mutuatario di rimborsare il mutuo in valuta estera. Lo scopo della cosiddetta indicizzazione dell'importo del mutuo era quello di applicare il tasso di interesse applicabile ai mutui nella valuta di indicizzazione, che era molto più basso del tasso di interesse dei mutui in valuta polacca. D'altra parte, faceva dipendere l'importo del debito dal tasso di cambio della valuta applicato in un dato giorno.

Per quanto riguarda la **prima questione**, secondo costante giurisprudenza della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze: C-484/08 e C-70/17).

La Corte ha stabilito, altresì, che l'obiettivo della direttiva 93/13/CEE consiste nel proteggere il consumatore e nel ristabilire l'equilibrio tra le parti escludendo l'applicazione delle clausole considerate abusive, conservando al tempo stesso, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto in questione (sentenze Corte di giustizia dell'Unione europea: C-96/16, C-94/17, C-19/20)

La Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-260/18 ha stabilito che nell'ipotesi in cui un contratto contenga clausole abusive le disposizioni della direttiva hanno lo scopo non di rendere nullo il contratto di mutuo ma solo ammettono tale possibilità. Pertanto, se il giudice accerta che le clausole di conversione sono abusive e non vincolanti tra le parti fin dall'inizio e che l'integrazione di siffatta lacuna è necessaria per mantenere in vigore il contratto conformemente all'intenzione delle parti, allora la lacuna contrattuale così creata può essere colmata con l'inserimento nella sentenza della volontà comune delle parti in merito all'integrazione del contenuto del contratto; se tale consenso non viene dato la lacuna creata dopo che una parte del contratto è stata dichiarata abusiva può essere colmata dal giudice con norme suppletive aventi le caratteristiche specificate in tale sentenza, ossia norme direttamente applicabili ai contratti di quel tipo (previste dal legislatore nazionale a tal fine) in assenza di una diversa previsione contrattuale. Se il contratto non viene integrato nel modo sopra previsto, il giudice nazionale può dichiarare nullo il contratto.

In assenza nel diritto polacco, come sostiene il giudice del rinvio, di disposizioni direttamente applicabili al fine di colmare tale lacuna nel contratto non rimane che dichiarare nullo il contratto. In questo caso, sembra che le conseguenze di tale nullità del contratto debbano essere ricercate nelle disposizioni di diritto nazionale. Nella sentenza C-349/18 la Corte, esaminando un contratto di trasporto, ha stabilito, richiamando la direttiva 93/13/CEE, che le conseguenze di tale dichiarazione di nullità di un rapporto non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva stessa ma rientrano invece in quello della disciplina di diritto nazionale.

Il giudice del rinvio osserva a questo proposito che le disposizioni di diritto nazionale delle obbligazioni mirano a preservare l'uguaglianza dei diritti di entrambe le parti. Gli effetti di un contratto nullo sono determinati nel diritto nazionale dalle norme che disciplinano la prestazione indebita e che non mirano a determinare un danno eguale in capo ad entrambe le parti, senza tener conto dell'esigenza di tutelare una delle parti, il consumatore.

L'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale comporta che il cosiddetto effetto deterrente della direttiva (articolo 7 della direttiva) non trovi applicazione in quanto le disposizioni del diritto nazionale non prevedono sanzioni che possano essere applicate da un giudice che decide in una causa individuale di un consumatore che fa valere l'abusività di alcune clausole contrattuali.

Per quanto riguarda la **seconda questione**, in caso di risposta positiva alla prima questione sorge la necessità di interpretare l'orientamento giurisprudenziale delle cause basate sulla direttiva 93/13/CEE.

La Corte nelle sentenze C-70/17 e C-269/19 ha indicato che la dichiarazione di nullità di un contratto equivale all'immediata esigibilità dell'importo residuo del mutuo che potrebbe eccedere la disponibilità economica del consumatore. Tale situazione può verificarsi quando i risparmi del consumatore sono pochi o inesistenti e quando aumenta il valore dell'immobile acquistato.

Nella sentenza C-19/20 la Corte ha stabilito che la dichiarazione di nullità del contratto non può dipendere da una specifica richiesta del consumatore, ma dovrebbe derivare dall'applicazione oggettiva da parte del giudice di criteri previsti dal diritto nazionale. Le norme procedurali vigenti nel diritto polacco impongono di decidere nell'ambito delle domande dell'attore e delle eccezioni del convenuto e non prevedono che un giudice possa esaminare i fatti non sollevati da nessuna delle parti. Occorre decidere se un giudice nazionale, dopo aver avvisato il consumatore sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del contratto, debba procedere nel senso indicato dalle domande delle parti e limitarsi alle istanze istruttorie proposte, oppure se ai fini dell'accertamento imparziale che la nullità del contratto non espone il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli il giudice nazionale possa accertare la situazione economica del consumatore.

Per quanto riguarda la **terza questione**, qualora un giudice nazionale accerti, tenendo conto dei criteri stabiliti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13/CEE, che, alla luce delle circostanze particolari del caso concreto, una clausola di un contratto tra un consumatore e un professionista non soddisfa i requisiti di buona fede, equità e trasparenza, costituendo di conseguenza una clausola abusiva e nulla di diritto, allora in base all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, non può integrare tale contratto mediante una modifica di siffatta clausola (sentenze: C-618/10, C-26/13, C-70/17).

Nella sentenza nella causa C-125/18 la Corte ha stabilito che se il giudice nazionale potesse modificare il contenuto delle clausole abusive contenute in un contratto allora tale potere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo a lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE. Infatti, ciò contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di dette clausole abusive, dal momento che tali professionisti continuerebbero ad essere tentati ad utilizzare le clausole in questione, sapendo che anche se queste dovessero essere dichiarate nulle, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale da garantire la presa in considerazione dell'interesse di detti professionisti.

Nella sentenza C-260/18 la Corte ha stabilito che eccezionalmente una lacuna nel contratto causata dall'annullamento di clausole contrattuali abusive possa essere colmata con norme suppletive, stabilite dal legislatore nazionale per un determinato tipo di contratti, al fine di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali; solo tali disposizioni si presumono non aventi carattere abusivo.

Il giudice del rinvio sottolinea che nell'ordinamento giuridico polacco non esistono disposizioni di questo tipo che possano essere applicate direttamente al contratto.

Nella suddetta sentenza la Corte ha stabilito che l'articolo 6 della direttiva 93/13/CEE osta a che siffatta lacuna nel contratto possa essere colmata sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l'integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi.

Con sentenza del 25 novembre 2020, C-269/19, la Corte ha stabilito che qualora il giudice nazionale ritenga che il contratto in esame non possa, conformemente al diritto dei contratti, giuridicamente sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive di cui trattasi e qualora non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva e il consumatore non abbia espresso il proprio intento di mantenere in vigore le clausole abusive e l'annullamento del contratto esporrebbe tale consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il sistema di tutela del consumatore previsto dalla direttiva 93/13/CEE, richiede che, al fine di ripristinare l'equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il

giudice nazionale adottati, tenendo conto dell'insieme del diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l'annullamento del contratto di prestito in questione potrebbe provocare (punto 41).

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia quale sia la corretta interpretazione della direttiva 93/13/CEE in una situazione in cui non sia possibile raggiungere entrambi gli obiettivi, vale a dire, quale degli obiettivi della direttiva sia più importante: la tutela del consumatore, compresa la tutela contro gli effetti pregiudizievoli della dichiarazione di nullità del contratto, o la realizzazione dell'effetto deterrente sul professionista, ossia di cosiddetta sanzione che impedisca l'integrazione del contratto con norme di diritto nazionale non aventi natura suppletiva nel senso dato a tale concetto dalla Corte nella sentenza C-260/18.